



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

UNITA' OPERATIVA 5  
Stato giuridico e pensioni

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche  
della Provincia di Terni

*e p. c.*

All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria  
Ufficio I

All'INPS di Terni

Alle OO. SS. Provinciali Comparto Istruzione e Ricerca

Al sito *web*

**OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei dirigenti scolastici con decorrenza dal 1° settembre 2021.**

Si fa seguito alla nota prot. n. 6733 del 17/11/2020 con la quale sono stati trasmessi il D.M. n. 159 del 12/11/2020 e la circolare ministeriale, condivisa con l'INPS, prot. n. 36103 del 13/11/2020, relativi alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dall'01/09/2021, per fornire le seguenti indicazioni.

**1) REQUISITI ANAGRAFICHE CONTRIBUTIVI**

Per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi necessari per conseguire il diritto al trattamento pensionistico, vigenti alla data di pubblicazione della predetta circolare e riferiti all'anno 2021 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo, si rimanda alla tabella allegata alla suddetta circolare ministeriale.

**2) TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA**

Il termine finale per la presentazione, da parte del **personale docente, educativo ed ATA** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio per il

Responsabile del procedimento: Alessia Fortunati

Referente: Antonella Bernardini

05100 Terni - Via G. D'Annunzio, 6

Tel. 0744 498256

Codice Fiscale 80004050557

<https://terni.istruzione.umbria.gov.it>

[usp.tr@istruzione.it](mailto:usp.tr@istruzione.it)

[usp.tr@postacert.istruzione.it](mailto:usp.tr@postacert.istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
**Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -**

raggiungimento del minimo contributivo oppure ai sensi dell'art. 1 comma 257 della L. 208/2015, con decorrenza dall'01/09/2021, è **scaduto il 07/12/2020**.

Il termine del 07/12/2020 è stato previsto anche per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale della scuola che non ha raggiunto il limite di età (65 anni) ma ha i requisiti per la pensione anticipata, con contestuale riconoscimento del diritto a pensione, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto del Ministro per la funzione pubblica n. 31/1997.

I termine finale per la presentazione delle domande di cessazione per il **personale dirigente** scadrà il **28/02/2021** in base all'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15/07/2010.

Entro gli stessi termini (07/12/2020 per il personale della scuola e 28/02/2021 per i dirigenti scolastici) e con le stesse modalità gli interessati hanno la facoltà di revocare le domande già presentate.

### **3) MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno essere formulate avvalendosi delle istanze Polis disponibili sul sito internet del MI ove sarà possibile produrre domanda di cessazione "ordinaria" e domanda di cessazione ai sensi dell'art. 14 del DL n. 4/2019 per la maturazione del requisito alla pensione "quota 100".

Qualora vengono presentate entrambe le istanze, INPS valuterà il diritto a pensione per entrambe le fattispecie e la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. Quota 100 verrà considerata in subordine all'istanza per cessazione ordinaria.

Al personale in servizio all'estero è consentito produrre l'istanza anche in formato cartaceo.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in cartaceo.

Non potranno essere disposte cessazioni dal servizio del personale della scuola per le domande presentate successivamente alla data 07/12/2020.

### **4) ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE**

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle sedi competenti dell'INPS entro il **24/05/2021** sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al M.I..

Il rispetto del predetto termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro, entro il prossimo **05/02/2021**.

Responsabile del procedimento: Alessia Fortunati

Referente: Antonella Bernardini

05100 Terni- Via G. D'Annunzio, 6

Tel. 0744 498256

Codice Fiscale 80004050557

<https://terni.istruzione.umbria.gov.it>

[usp.tr@istruzione.it](mailto:usp.tr@istruzione.it)

[usptr@postacert.istruzione.it](mailto:usptr@postacert.istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
**Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -**

A tal fine, si comunica la necessità di adottare le seguenti misure organizzative:

- sarà competenza dello **scrivente Ufficio** provvedere entro il **05/02/2021** all'esatta ricognizione e definizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti e Computo prodotte entro il 31/08/2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio (d'ufficio e a domanda) con decorrenza dall'01/09/2021, fornire il consueto supporto alle istituzioni scolastiche, occuparsi del necessario coordinamento con l'INPS e trattare le posizioni dei dirigenti scolastici;
  
- sarà cura delle **istituzioni scolastiche**, ai sensi dell'art. DPR 275/1999, procedere alla sistemazione dei conti assicurativi dei pensionandi mediante l'applicativo *Passweb*. Pertanto, **si invita ciascuna istituzione scolastica a provvedere con riferimento a tutto il personale ivi titolare o comunque gestito (assunto sia prima che dopo l'1/9/2000) e che dovrà cessare a decorrere dall'01/09/2021**. In proposito si rappresenta che la competente sede INPS si è resa disponibile a fornire il necessario supporto (formativo e di assistenza) in caso di incapacità nell'utilizzo del predetto applicativo o comunque in caso di necessità nell'utilizzo dello stesso.

Limitatamente all'anno scolastico in corso ed in ragione della situazione emergenziale in atto, solo qualora neppure all'esito dei predetti contatti con l'INPS, l'istituzione scolastica sia in grado di addivenire alla sistemazione, per la parte di competenza, del conto assicurativo in *Passweb*, **con riferimento al rispettivo personale ivi titolare o comunque gestito (assunto sia prima che dopo l'1/9/2000)** che dovrà cessare ed al fine di salvaguardare il diritto dei pensionati ad ottenere la certificazione, dovrà provvedere ad aggiornare con cadenza settimanale entro il **05/02/2021**, i dati sul SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare e utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante e post 1988 con ritenute in Conto Entrate Tesoro.

In proposito si allega l'avviso del 07/12/2020 presente sul SIDI con il quale si comunica la disponibilità della funzione "Comunicazione Servizi INPS" nell'area SIDI – fascicolo personale a partire dal 07/12/2020 (**All. 1**).

Al fine di evitare eventuali ritardi o disguidi, relativamente al personale che cesserà o potrebbe cessare dal servizio, si richiedono la verifica e la tempestiva **registrazione al SIDI delle assenze non retribuite** (ad es. aspettative per motivi di famiglia), comprese quelle eventualmente in corso.

Quanto all'individuazione del personale per il quale dovrà essere effettuato l'aggiornamento della posizione assicurativa si richiama l'avviso dell'11/12/2020 presente sul SIDI con il quale è stata comunicata la disponibilità della funzione "Interrogazione Domande Inoltrate Personale

Responsabile del procedimento: Alessia Fortunati

Referente: Antonella Bernardini

05100 Terni - Via G. D'Annunzio, 6

Tel. 0744 498256

Codice Fiscale 80004050557

<https://terni.istruzione.umbria.gov.it>

[usp.tr@istruzione.it](mailto:usp.tr@istruzione.it)

[usp.tr@postacert.istruzione.it](mailto:usp.tr@postacert.istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

Docente, Educativo, IRC e Ata” nell’area SIDI “Fascicolo Personale scuola – Gestione delle Cessazioni” a partire dal 07/12/2020 (All. 2). **Inoltre dovranno essere prese in considerazione le posizioni di quanti cesseranno d’ufficio per limiti di età e per limite ordinamentale secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo.**

Si ricorda che l'accoglimento delle domande di collocamento a riposo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande, l’eventuale rifiuto o ritardo dell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 bis del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

## **5) COLLOCAMENTI A RIPOSO D’UFFICIO**

Per quanto concerne i **collocamenti a riposo d’ufficio per limiti di età**, essi interesseranno il personale che compirà 67 anni di età entro il 31/08/2021, salvo sia stato richiesto dall’interessato/a entro il termine del 07/12/2020 e ricorrano le condizioni per il trattenimento in servizio, e coloro che, sempre entro il 31/08/2021, compiranno 65 anni (cd. limite di età ordinamentale) e matureranno, **alla stessa data**, il diritto alla pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (se donne) oppure 42 anni e 10 mesi (se uomini).

Ai fini del collocamento a riposo d’ufficio per limiti di età non occorre un provvedimento formale dell’Amministrazione ma si procederà con una comunicazione all’interessato, anche in questo caso ed in modo particolare con riferimento alle possibili cessazioni per limite di età ordinamentale, previo accertamento da parte dell’INPS al quale andrà espressamente richiesto da parte del datore di lavoro la certificazione dell’anzianità contributiva del dipendente.

Sarà cura di ciascuna istituzione scolastica provvedere alla sistemazione dei conti assicurativi secondo quanto indicato al paragrafo 4) anche per quanto riguarda il personale (sia assunto prima che assunto dopo l’1/9/2000) che dovrà cessare d’ufficio (per limiti di età o per limite ordinamentale).

Si precisa che, con riferimento al personale assunto prima dell’1/9/2000, al fine di consentire la sistemazione delle relative posizioni assicurative, sarà cura dello scrivente Ufficio trasmettere alle istituzioni scolastiche i nominativi di coloro i quali, in base agli atti presenti nel fascicolo potrebbero cessare d’ufficio (per limiti di età o per limite ordinamentale) ed a fornire alla competente sede INPS l’elenco dei predetti nominativi affinché provvedano a certificare il diritto a pensione anche di detta tipologia di personale. Con riferimento al personale che dovrà cessare d’ufficio ed assunto prima dell’1/9/2000 sarà inoltre cura dello scrivente ufficio provvedere a comunicare all’interessato, presso

Responsabile del procedimento: Alessia Fortunati

Referente: Antonella Bernardini

05100 Terni- Via G. D’Annunzio, 6

Tel. 0744 498256

Codice Fiscale 80004050557

<https://terni.istruzione.umbria.gov.it>

[usp.tr@istruzione.it](mailto:usp.tr@istruzione.it)

[usptr@postacert.istruzione.it](mailto:usptr@postacert.istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
**Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -**

l'istituzione scolastica, la cessazione d'ufficio, ed a provvedere alla relativa cessazione a SIDI dopo aver ottenuto la certificazione dall'INPS.

Con riferimento al personale assunto a decorrere dall'01/09/2000 agli adempimenti sopra indicati (chiedere la certificazione del diritto a pensione, comunicare la cessazione all'interessato e registrare la cessazione a SIDI dopo aver ottenuto la certificazione dall'INPS) dovranno provvedere le istituzioni scolastiche.

**6) TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO – art. 72 DL n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)**

Il trattenimento in servizio potrà essere richiesto, ai sensi dell'art. 509, comma 3 del D.Lgs. n. 297/94, da coloro che, compiendo 67 anni di età entro il 31/08/2021, non matureranno alla medesima data il requisito contributivo minimo per il diritto a pensione, pari a 20 anni (anche in cumulo). Le relative istanze dovranno essere state prodotte dal personale della scuola interessato in forma cartacea entro il 07/12/2020 all'Istituzione scolastica sede di titolarità, la quale tratterà direttamente l'istanza relativamente al personale entrato in ruolo a decorrere dall'10/09/2000 comunicandone l'esito allo scrivente Ufficio e curerà la trasmissione allo scrivente Ufficio esclusivamente delle istanze presentate dal personale assunto prima della predetta data.

Qualora ne ricorrano le condizioni<sup>1</sup>, la proroga del servizio verrà accordata senza necessità di uno specifico provvedimento formale al fine di raggiungere i 20 anni minimi di contribuzione comunque non oltre i 71 anni di età.

Un'ulteriore ipotesi di trattenimento in servizio, da richiedersi con le stesse modalità sopra illustrate ed entro il medesimo termine, è quella prevista dall'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1, comma 630 della L. n. 205/2017, in base al quale, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è in questo caso autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente

---

<sup>1</sup> Ai sensi della circolare n. 2/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - a cui si rinvia- si precisa che per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo di 20 anni, da cui dipende la possibilità di ottenere la prosecuzione del rapporto di lavoro, dovrà considerarsi la situazione contributiva complessiva del dipendente anche in cumulo, pertanto al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del trattenimento occorre chiedere all'INPS di comunicare se ricorrono o meno le condizioni per la maturazione del diritto di vecchiaia in regime di cumulo al 31/08/2010 e quale sia l'anzianità contributiva complessiva utile a tal fine che risulti accreditata presso le gestioni amministrative dall'Ente previdenziale stesso.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
**Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -**

scolastico o dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Si richiama inoltre la **facoltà**, prevista dall'art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008 (come riformulato in sede di conversione del D.L. n. 90/2014)<sup>2</sup> di **risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro** nei confronti di coloro che, a prescindere dall'età anagrafica, maturino entro il 31/08/2021 il requisito di anzianità contributiva richiesto ai fini dell'accesso alla pensione anticipata (con 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (se donne) oppure 42 anni e 10 mesi (se uomini). Gli eventuali provvedimenti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, da adottarsi con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, dovranno essere **emessi dai Dirigenti Scolastici e notificati agli interessati entro il 28/02/2021** (è infatti previsto un preavviso di sei mesi), dopodiché trasmessi per conoscenza allo scrivente Ufficio. Si ricorda, inoltre, che ai fini dell'applicazione del suddetto art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008 è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

#### **7) CONVALIDA CESSAZIONI A SIDI**

**Tutte le tipologie di cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.**

**Per il personale assunto in ruolo con decorrenza dall'01/09/2000 o successiva provvederanno alla convalida le istituzioni scolastiche, per il restante opererà lo scrivente Ufficio.**

#### **8) COMUNICAZIONE DATI ULTIMO MIGLIO E ANTICIPO DMA**

Si ricorda fin d'ora che, una volta certificato il diritto a pensione del dipendente da parte dell'INPS, al fine di consentire la liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'ente previdenziale, le istituzioni scolastiche, per tutto il personale titolare o comunque gestito presso le stesse e che cesserà a decorrere dall'1/9/2021, dovranno comunicare, mediante l'applicativo *Passweb*, i dati di "ULTIMO MIGLIO" e l'anticipo DMA.

#### **9) DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE ALL'INPS**

Si ricorda che, come di consueto, oltre alla domanda di cessazione dal servizio, rivolta al datore di lavoro e da effettuarsi con le modalità sopra indicate, gli interessati dovranno presentare

---

<sup>2</sup> Il comma 5 dell'art.1, come modificato in sede di conversione, del DL n. 90/2014 ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di cui all'art. 72, comma 11, del DL 112/2008, prima applicabile solo fino al 31/12/2014.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*  
*Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -*

apposita domanda, finalizzata al pagamento della pensione, direttamente all'INPS esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

**10) APE SOCIALE E PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI PRECOCI**

Il personale interessato alle modalità di cessazione di cui sopra, potrà, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione con modalità cartacea entro il 31/08/2021.

**11) TRATTAMENTI PREVIDENZIALI**

Sul punto si rimanda a quanto indicato nella circolare MIUR 36103 del 13/11/2020 e si fa riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni.

LA DIRIGENTE  
Alessandra GIULIANI